Versione anonimizzata

C-307/24-1

Causa C-307/24 [Momeut] i

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrente:

NB

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

1. FATTI

- Il ricorrente, NB, vive in Belgio e lavora in Lussemburgo. Anche sua moglie lavora e dispone di un proprio reddito. La moglie ha due figli da una relazione precedente che condividono il domicilio comune dei coniugi. La responsabilità genitoriale su detti figli è esercitata congiuntamente dalla madre e dal padre biologico, il quale è tenuto a versare un assegno alimentare dell'importo di EUR 150 per ciascun figlio.
- Per un certo periodo, NB ha percepito per i due figli di sua moglie l'assegno familiare versato dalla Caisse pour l'avenir des enfants, resistente. Il beneficio di detto assegno gli è stato poi revocato con effetto retroattivo al 1º agosto 2016, poiché i minori di cui trattasi non dovevano più essere considerati come suoi

i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

familiari sulla base degli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese.

Procedimento

Il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale) ha accolto il ricorso e dichiarato che il pagamento dell'assegno familiare a favore di NB doveva essere ripristinato. In appello il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha riformato la decisione di primo grado e confermato che il beneficio dell'assegno familiare doveva essere revocato. La Cour de cassation (Corte di cassazione) è chiamata ora a pronunciarsi su un'impugnazione proposta avverso la decisione resa in appello.

Sentenza d'appello impugnata

- La loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), entrata in vigore il 1º agosto 4 2016, ha modificato il codice della previdenza sociale. In base ai nuovi articoli 269 e 270 di detto codice, i figli del coniuge non possono più essere considerati come familiari del lavoratore frontaliero. Nella sua sentenza del 2 aprile 2020 (Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, EU:C:2020:269) la Corte di giustizia ha dichiarato «che un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale nel diritto dell'Unione» (punto 23) e che «il diritto dell'Unione osta a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione» (punto 71).
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE ¹, il lavoratore migrante deve provvedere al mantenimento del figlio del suo coniuge per poter beneficiare dell'assegno familiare. Il giudice d'appello ritiene che la Corte di giustizia non abbia riconosciuto al lavoratore frontaliero la possibilità di fornire una siffatta prova mediante la presunzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), prima parte della frase, della direttiva 2004/38, nel caso dei figli acquisiti, riservando detta presunzione ai discendenti diretti dei lavoratori migranti, il cui status di familiare è presunto laddove siano di età inferiore ai ventuno anni (e che, superata tale età, sono considerati familiari se è dimostrato che sono ancora a carico).
 - Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

- La Corte di giustizia ha precisato che la qualità di familiare a carico risulta da una *situazione di fatto* «che spetta allo Stato membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest'ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge (...) di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità» (sentenze del 15 dicembre 2016, Despeme e a., da C-401/15 a C-403/15 EU:C:2016:955, punto 60, e del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18 EU:C:2020:269, punto 50).
- Il giudice di primo grado ha correttamente tenuto conto del domicilio comune come criterio per valutare se l'interessato provveda al mantenimento dei figli di sua moglie. Tuttavia, dai termini impiegati dalla Corte di giustizia emerge che detto criterio non è il solo ad essere preso in considerazione, essendo stato citato unicamente a titolo di esempio per illustrare la più ampia nozione di elementi oggettivi.
- È pacifico che i figli vivono all'interno della famiglia che l'interessato forma con sua moglie, che la madre biologica dei figli dispone di un proprio reddito, che la responsabilità genitoriale è congiunta e che il padre biologico deve versare un assegno alimentare per ciascun figlio. Ne consegue che la madre è in grado di provvedere al mantenimento dei suoi figli facendosi carico della metà delle spese, come previsto a suo carico nel quadro del divorzio. Si ricorda che, in linea di principio, ciascuno dei genitori biologici contribuisce al mantenimento e all'educazione dei figli in comune proporzionalmente alle proprie disponibilità, a quelle dell'altro genitore e ai bisogni dei figli e, in caso di separazione dei genitori, il contributo al loro mantenimento e alla loro educazione assume la forma di un assegno alimentare versato, a seconda del caso, da uno dei genitori all'altro. Sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento del figlio.
- Questa constatazione non è messa in discussione dalle prove dei pagamenti prodotte da NB relative a spese familiari correnti, poiché da detti elementi non risulta che egli sia il solo titolare del conto gravato da dette spese e non è specificato a favore di quale figlio siano state sostenute. In mancanza di ulteriori elementi, non è adeguatamente provato che il padre acquisito si faccia carico delle spese di mantenimento dei figli di cui trattasi.

2. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE

Primo motivo, prima parte

10 Secondo una giurisprudenza consolidata, la qualità di familiare di un lavoratore è una nozione cui si applica il «principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti

dell'Unione, devono essere interpretate estensivamente» (sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58, e del 18 giugno 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punti da 21 a 23). Tale principio di interpretazione estensiva si applica «qualora si tratti della partecipazione di un lavoratore frontaliero al mantenimento dei figli del coniuge» (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 59). Applicando detto principio di interpretazione estensiva, la Corte di giustizia ha dichiarato che la «qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest'ultimo» non presuppone un «diritto agli alimenti», ma che si tratta invece di una «situazione di fatto», potendo tale qualità «quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge (...) di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità» (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:95, punto 60), e che il requisito secondo cui il lavoratore frontaliero provvede al mantenimento del figlio del suo coniuge è «una situazione di fatto, che spetta all'amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall'interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l'entità in modo preciso» (sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 50).

Tuttavia, la sentenza impugnata accoglie un'interpretazione restrittiva della qualità di «familiare» del lavoratore frontaliero, avendo subordinato, in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, la sussistenza di un contributo del lavoratore alle «ragioni di detto contributo», a seconda che esso sia collegato o meno a un inadempimento dei genitori biologici, e a una valutazione della «portata» di detto contributo alla luce di quello dei genitori biologici.

Primo motivo, seconda parte

Ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE, i figli di età inferiore ai 21 anni di età si presumono a carico. Tale presunzione si applica ai figli dei coniugi dei lavoratori frontalieri, come risulta dalle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause da C-401/15 a C-403/15, paragrafi 70 e 71, confermate esplicitamente nella sentenza Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punti 61 e 62 (vertente sul lavoratore «padre acquisito» di uno studente). Questa soluzione si impone anche in ragione del principio di interpretazione estensiva della nozione di familiare dei lavoratori. Negando a NB il beneficio di detta presunzione, la sentenza impugnata ha violato l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE.

Primo motivo, terza parte

13 L'articolo 45 TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla

nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 1, lettera i), e l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (...) letti in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che ostano a «disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare (...) solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione». Pertanto, pronunciandosi come ha fatto, la sentenza impugnata ha violato il principio della «libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, dirette o indirette» sancito dalle disposizioni succitate.

Primo motivo, quarta parte (subordinata)

- Nell'eventualità che la Cour de cassation (Corte di cassazione) intenda respingere il primo motivo nelle sue tre prime parti, si rende necessario sottoporre le questioni pregiudiziali di seguito formulate (dal momento che il rifiuto illegittimo di sottoporre una questione pregiudiziale comporta il diritto a proporre il ricorso per inadempimento e integra una violazione dell'articolo 6 della Convenzione EDU):
 - 1. Se il «principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione, devono essere interpretate estensivamente» [sentenza Depesme e a., (...) punto 58] osti a un'interpretazione delle disposizioni di uno Stato membro nel senso che i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in detto Stato membro per i figli del loro coniuge quando detti figli sono minorenni e risiedono nella famiglia del lavoratore frontaliero in ragione del fatto che i genitori biologici del figlio partecipano anch'essi o sono in grado anch'essi di partecipare al suo mantenimento.
 - 2. Se la presunzione tratta dall'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE, secondo cui i figli di età inferiore a 21 anni si presumono a carico, si applichi ai figli dei coniugi dei lavoratori frontalieri che vivono nella loro famiglia.
 - 3. Se il principio della «libera circolazione dei lavoratori» e il divieto di discriminazioni risultanti dai [paragrafi] 1 e 2 dell'articolo 45 TFUE e dall'articolo 1, lettera i) e dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, letti in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ostino a che disposizioni di uno Stato membro vengano interpretate nel senso che i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in detto Stato membro per i figli del coniuge

quando detti figli hanno meno di 21 anni di età e vivono nella famiglia del lavoratore frontaliero, in ragione del fatto che i genitori biologici del figlio partecipano anch'essi al suo mantenimento, mentre tutti i figli residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.

Secondo motivo

Alla sentenza impugnata viene contestato di aver violato l'articolo 1 del 15 Protocollo n. 12 della Convenzione EDU e l'articolo 14 della Convenzione EDU, applicabili ai diritti alle prestazioni sociali. Per valutare se vi sia stata una discriminazione ai sensi di dette disposizioni, la Corte EDU attribuisce [alle conclusioni della Corte di giustizia] un «valore altamente persuasivo». Orbene, quest'ultima ha già constatato il carattere discriminatorio nei confronti dei lavoratori frontalieri di numerose disposizioni lussemburghesi [ad esempio, sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C-20/12, EU:C:2013:411) o del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C-238/15, EU:C:2016:949) o del 10 luglio 2019, Aubriet (C-410/18, EU:C:2019:582)]. Accogliendo qui un'interpretazione restrittiva della qualità di «familiare» di un lavoratore frontaliero e della sua partecipazione al mantenimento dei figli del suo coniuge che vivono presso il loro domicilio comune e, segnatamente, rifiutandosi di applicare la presunzione tratta dall'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE, secondo cui i figli di età inferiore a 21 anni si presumono a carico, nonché subordinando la partecipazione del lavoratore al mantenimento dei figli che vivono nella sua famiglia alle «ragioni di detto contributo» e a una valutazione della «portata» di detto contributo rispetto a quello dei genitori, mentre tutti i figli residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento dell'assegno familiare controverso, la sentenza impugnata ha operato una nuova discriminazione illecita tra i lavoratori frontalieri e i lavoratori residenti che costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità e che non poggia su alcun obiettivo legittimo, in violazione delle disposizioni succitate.

3. ANALISI DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione)

Sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea

- La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell'assegno familiare per il figlio del suo coniuge con il quale non ha un legame di filiazione è subordinato alla prova del soddisfacimento, da parte sua, della condizione relativa al mantenimento di detto figlio (sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, EU:C:2020:269).
- 17 Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell'assegno familiare i giudici d'appello
 - hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell'esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e

la madre dei figli acquisiti e dell'esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e i di lei figli, considerate isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,

- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento dei figli e vi contribuivano, poiché la madre svolgeva un'attività lavorativa e il padre doveva versare un assegno alimentare dell'importo di EUR 150 per ciascuno dei figli, per concludere che «sono i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento dei figli»,
- hanno dichiarato che la prova di pagamenti relativi a spese familiari correnti non dimostrava sufficientemente che NB provvedesse al mantenimento dei figli, poiché non era dimostrato che egli era il solo titolare del conto gravato da dette spese.
- La nozione di «provvedere al mantenimento» è stata utilizzata inizialmente dalla Corte di giustizia per riconoscere che un lavoratore frontaliero può beneficiare del versamento di una prestazione dello Stato a titolo di vantaggio sociale, nella specie, sussidi economici per studi superiori, per il proprio figlio, quando continua a provvedere al suo mantenimento (sentenze del 26 febbraio 1992, Bemini, C-3/90, EU:C:1992:89, punti 25 e 29; dell'8 giugno 1999, Meeusen, C-337/97, EU:C:1999:284, punto 19; del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-342, EU:C:2012:346, punto 35, e del 20 giugno 2013, Guirsch, C-20/12, EU:C:2013:411, punto 39), senza che la nozione sia stata definita attraverso dette sentenze.
- In seguito, sempre nell'ambito di un vantaggio sociale costituito da un sussidio 19 economico per studi superiori, ma con riferimento a un figlio acquisito privo di legame di filiazione con il lavoratore frontaliero, la Corte di giustizia ha precisato la nozione di «provvedere al mantenimento» osservando anzitutto che essa «non presuppone un diritto agli alimenti» (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58), per poi aggiungere che «la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attività retribuita» (punti 58 e 59). Essa ne ha concluso che «la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto che spetta allo Stato membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest'ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità» (punto 60).

- La Corte di giustizia ha poi applicato il criterio del «provvedere al mantenimento» 20 alla questione se il lavoratore frontaliero possa beneficiare del vantaggio sociale rappresentato dal versamento di un assegno familiare per un figlio acquisito con il quale egli non ha alcun legame di filiazione, osservando nella motivazione della sua decisione «che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest'ultima disposizione non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest'ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Secondo la Corte, quest'ultimo requisito risulta da una situazione di fatto, che spetta all'amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall'interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l'entità in modo preciso» (sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18 EU:C:2020:269, punto 50). La Corte di giustizia ha ayuto cura di precisare, in punto di fatto, «che il padre biologico del minore non versa la pensione alimentare alla madre. Sembra pertanto che FV, che è il coniuge della madre di HY, provveda al mantenimento del minore, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare» (punto 52).
- La Corte di giustizia ha altresì statuito che «la nozione di "familiare" del lavoratore frontaliero, idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di "familiare" ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner. La Corte ha segnatamente preso in considerazione, al riguardo, il considerando 1, l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54» (punto 51).
- La Cour de cassation (Corte di cassazione) deduce dall'affermazione secondo cui l'espressione «*provvedere al mantenimento*» risulta da una situazione di fatto che non si tratta di una nozione di puro fatto sottratta al controllo della Corte di giustizia e della Cour de cassation, ma che tale formula mira a sottolineare che la nozione in parola va valutata a prescindere da qualsiasi diritto del minore agli alimenti (v. sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58).
- 23 La Cour de cassation (Corte di cassazione) desume poi da quanto precede che, nell'ambito della normativa in materia di accesso ai vantaggi sociali, la nozione di «provvedere al mantenimento» rappresenta una nozione autonoma di diritto dell'Unione europea che richiede un'applicazione e un'interpretazione uniformi.
- Orbene, una siffatta interpretazione uniforme non è attualmente garantita in considerazione dei dubbi che gli elementi della discussione sollevano.

- A tal proposito, la Cour de cassation (Corte di cassazione) è indotta a interrogarsi sulla portata dell'esempio ripreso nella sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. (da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 60) a titolo di «elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente», chiedendosi, da un lato, se tale punto sia citato quale semplice esempio o al contrario quale condizione, nel qual caso si pone la questione se si tratti di una condizione sufficiente o di una condizione necessaria e, dall'altro, per quanto attiene alla rilevanza o meno delle modalità di finanziamento del domicilio comune, se occorra verificare se il lavoratore frontaliero contribuisce in tutto o in parte a detto finanziamento.
- Quanto ai bisogni del figlio acquisito cui il lavoratore frontaliero provvede e di cui occorre tener conto, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si chiede se debbano essere considerati solo i bisogni alimentari ed essenziali per la sussistenza di tale figlio (cibo, abbigliamento, abitazione, educazione, ecc.) o invece tutte le spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per attività di svago o volte a garantire il mero comfort (cellulare, ristoranti, patente di guida, ecc.) o addirittura quelle voluttuarie, sontuose o di lusso (acquisti con regolarità di dispositivi elettronici, vacanze in paesi lontani, ecc.) destinate a garantire un certo tenore di vita.
- Quanto alle modalità con cui il lavoratore frontaliero provvede al mantenimento 27 del figlio acquisito, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si chiede se il suo contributo a detto mantenimento debba avvenire sotto forma di pagamenti in contanti direttamente al figlio o se esso possa assumere la forma di spese sostenute nell'interesse di quest'ultimo. Nello stesso contesto si pone la questione se la spesa debba essere sostenuta, come sembrano suggerire le conclusioni della Procura generale, nell'interesse specifico, se non addirittura esclusivo del figlio, o se vengano prese in considerazione spese sostenute nell'interesse comune del nucleo familiare (rate mensili del mutuo ipotecario, affitto, acquisto di apparecchiature utilizzate in comune, ecc.). Sempre con riferimento alle modalità concrete, si pone la questione se le spese sostenute dal lavoratore frontaliero per provvedere al mantenimento del figlio debbano presentare un certo carattere di ricorrenza, regolarità o di periodicità (mutuo, affitto, spese per energia elettrica e riscaldamento, bollette del telefono, ecc.) o se debbano essere considerate anche spese sopportate una tantum (acquisti occasionali di capi di abbigliamento...). Infine, prendendo atto che la Corte di giustizia precisa che, nell'ambito della valutazione della situazione di fatto, non è necessario stabilire le ragioni del contributo del lavoratore frontaliero, né quantificarne l'entità in modo preciso [sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 64; e del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 50], la Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si chiede se debba essere preso in considerazione qualsiasi contributo, per quanto minimo, o se il contributo debba raggiungere una certa soglia significativa e, in quest'ultimo caso, se occorra valutare tale criterio rispetto ai bisogni del figlio acquisito o alla situazione finanziaria del lavoratore frontaliero.

- Anche la provenienza dei fondi può sollevare interrogativi, posto che in taluni casi il lavoratore frontaliero dispone di un conto corrente cointestato con il proprio coniuge o partner registrato, genitore del figlio acquisito, che è stato utilizzato per pagare le spese richieste nell'ambito del procedimento giurisdizionale così da dimostrare il soddisfacimento della condizione di «provvedere al mantenimento» del figlio, senza che il lavoratore frontaliero alimenti in via esclusiva tale conto o senza che egli dimostri in che misura provvede ad alimentare tale conto, nel qual caso si pone la questione se il contributo ai bisogni del figlio provenga dal lavoratore frontaliero.
- 29 La Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si interroga inoltre sulla portata della precisazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. (da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 62), secondo cui *«il legislatore dell'Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età»*, dovendosi stabilire se tutti i figli di età inferiore ai 21 anni debbano essere considerati come sostenuti nei propri bisogni dal lavoratore frontaliero già in ragione di detto solo requisito dell'età o di detto requisito combinato con altri fattori.
- Occorre inoltre affrontare la questione del contributo dei genitori ai bisogni del 30 figlio. Questi ultimi sono tenuti per legge ad adempiere un'obbligazione alimentare, a differenza del lavoratore frontaliero, che non è soggetto a una siffatta obbligazione. Al contrario, il criterio del «provvedere al mantenimento» del figlio impone, rispetto a quest'ultimo, una valutazione in punto di fatto. Occorre, quindi, chiedersi se, per escludere l'esistenza di un contributo del lavoratore frontaliero, sia sufficiente constatare l'esistenza e la portata di un'obbligazione alimentare in capo ai genitori o se occorra invece assicurarsi, in aggiunta, che l'obbligazione in capo ai genitori sia stata fissata in misura adeguata e che essi adempiano realmente alla loro obbligazione alimentare così da rendere inutile un contributo integrativo o aggiuntivo da parte del lavoratore frontaliero. In mancanza di un pagamento effettivo di un siffatto sostegno si pone la questione se occorra verificare se il coniuge o il partner registrato del lavoratore frontaliero abbia quantomeno tentato di adottare delle misure di esecuzione forzata e se, in definitiva, il contributo del lavoratore frontaliero vada supplire all'inadempimento di uno dei genitori. Con riferimento a questo debito alimentare e alla questione se esso sia fissato in misura adeguata, possono se del caso rilevare le sue modalità di fissazione, mediante provvedimento giudiziario o mediante accordo. Tali aspetti possono ricollegarsi alla questione, ricordata in precedenza, della tipologia di spese a favore del figlio che devono essere prese in considerazione. Laddove si debba tener conto delle sole spese alimentari ed essenziali alla sua sussistenza, l'obbligazione alimentare gravante sui genitori coprirà in linea di principio tali bisogni, rendendo irrilevante un contributo integrativo o aggiuntivo del lavoratore frontaliero per far fronte ad essi.
- 31 Con riferimento ai rapporti con l'altro genitore del figlio, occorre chiedersi inoltre se sia pertinente esaminare con quali modalità il figlio soggiorna alternativamente presso i suoi due genitori, posto che in presenza di un diritto di visita e di alloggio

ampliato o di un coaffido a residenza condivisa è possibile che l'altro coniuge adempia, in linea di principio, le sue obbligazioni alimentari in misura più significativa in natura, riducendo un'eventuale necessità per il lavoratore frontaliero di far fronte ai bisogni del figlio acquisito.

- Tutti questi interrogativi devono, di norma, essere affrontati alla luce del principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori (sentenza del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, Depesme e a., EU:C:2016:955, punto 58) e, quindi, di eventuali limiti a un siffatto principio di interpretazione estensiva.
- Queste considerazioni portano la Cour [de cassation] (Corte di cassazione) ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

4. QUESTIONI PREGIUDIZIALI

- La Cour de cassation (Corte di cassazione) pone le seguenti questioni:
 - 1 a) Se la nozione di «provvedere al mantenimento» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale,
 - in ragione della mera sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di partenariato registrato tra il lavoratore frontaliero e un genitore del figlio
 - in ragione del mero domicilio o residenza comune tra il lavoratore frontaliero e tale figlio
 - in ragione della mera assunzione, da parte del lavoratore frontaliero, di una spesa qualsiasi di cui beneficia tale figlio, benché
 - o essa copra bisogni diversi da quelli essenziali o alimentari
 - o sia sostenuta a favore di un terzo e tale figlio ne benefici solo indirettamente
 - o non sia sostenuta nell'esclusivo o specifico interesse di tale figlio, ma vada a vantaggio di tutta la famiglia
 - o sia solo occasionale

- o sia inferiore rispetto alle spese sostenute dai genitori
- o sia trascurabile rispetto ai bisogni del figlio
- per il solo fatto che le spese sono sostenute attraverso un conto cointestato del lavoratore frontaliero e del suo coniuge o partner registrato, genitore di detto figlio, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi accreditate
- per il solo fatto che il figlio ha meno di 21 anni.
- 1b) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di «provvedere al mantenimento» debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale, quando sono dimostrate due o più di dette circostanze.
- 2) Se la nozione di «provvedere al mantenimento» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che non è soddisfatta ed esclude quindi il diritto di beneficiare del vantaggio sociale,
 - in ragione della mera esistenza di un'obbligazione alimentare a carico dei genitori di tale figlio, a prescindere
 - o dalla questione se detto credito alimentare sia stabilito giudizialmente o mediante accordo
 - dall'importo in cui detto credito alimentare è stato fissato
 - dalla questione se il debitore onori effettivamente detto debito alimentare
 - o dalla questione se il contributo del lavoratore frontaliero compensi un'inadempienza di un genitore di tale figlio
 - per il solo fatto che, nel quadro dell'esercizio di un diritto di visita e di alloggio o di un coaffido a residenza alternata o con altra modalità, il figlio soggiorna periodicamente presso l'altro genitore.